

**DECRETO MINISTERO DELLA
SALUTE 31 maggio 2003
Recepimento della direttiva
2002/27/CE della Commissione del
13 marzo 2002 recante modifica
della direttiva 98/53/CE che fissa
metodi per il prelievo di campioni e
metodi d'analisi per il controllo
ufficiale dei tenori massimi di taluni
contaminanti nei prodotti alimentari.**

in G.U. n. 161 del 14-7-2003

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2002/27/CE della Commissione del 13 marzo 2002 recante modifica della direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo dei campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata;

Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il regolamento CE n. 472/2002 della Commissione del 12 marzo 2002 che modifica il regolamento CE n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il decreto 23 dicembre 2000 recante il recepimento della direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa metodi per il prelievo dei campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed in particolare l'art. 9;

Ritenuto di dover modificare ed integrare il citato decreto 23 dicembre 2000;

Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 27 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 23 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001, è modificato come segue.

A) All'allegato I sono apportate le seguenti modifiche:

1) il punto 4.1.1 è sostituito dal seguente:

«4.1.1. Peso del campione elementare.

Il peso del campione elementare è di circa 300 grammi, a meno che esso non sia definito diversamente al punto 5 del presente allegato e ad eccezione delle spezie, nel cui caso il peso del campione elementare è di circa 100 grammi. Nel caso delle confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa»;

2) al punto 5.1., dopo la voce «cereali», è aggiunta la voce «spezie»;

3) la tabella 2 «Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita», è completata come segue:

Prodotto	Peso della partita (in t)	Peso o numero delle sottopartite (n)	Numero di campioni elementari	Campione globale (in kg)
Spezie	>= 15	25 tonnellate	100	10
	< 15	-	10-100 (*)	1-10 (*)

(*) In funzione del peso della partita (cfr. 4.2 o 5.3).

4) al punto 5.2, dopo la frase «cereali (partita >= 50 tonnellate)» è aggiunta la seguente voce: «spezie»;

5) al punto 5.2.1, lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente frase: «Nel caso delle spezie, il peso del campione globale non supera i 10 kg e la divisione in campioni di laboratorio non è pertanto necessaria.»;

6) al punto 5.2.2, lettera b), la frase di seguito riportata:

«Per arachidi, i frutti a guscio ed i fichi secchi destinati alla cernita o ad altri trattamenti fisici», è sostituita dalla seguente:

«Per le arachidi, i frutti a guscio ed i fichi secchi destinati alla cernita o ad altri trattamenti fisici e le spezie»;

7) al punto 5.5.2.2, la seguente frase: «Le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite come indicato al punto 5.2 per i cereali.», è sostituita dalla seguente: «Le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite come indicato nella tabella 2 di cui al punto 5.1.»;

8) è aggiunto, in fine, il seguente punto 6:

«6. Prelievo di campioni nella fase del commercio al dettaglio.

Quando possibile, il prelievo di campioni su prodotti alimentari nella fase del commercio al dettaglio deve essere effettuato seguendo le disposizioni di campionamento indicate in precedenza. Se ciò non è possibile possono essere

seguite altre procedure di prelievo efficaci nella fase del commercio al dettaglio, a condizione che esse garantiscano una sufficiente rappresentatività della partita oggetto di campionamento.».

B) L'allegato II è modificato come segue:

1) lo schema riportato al punto 4.3 è sostituito dal seguente:

Critério	Intervallo di concentrazione	Intervallo raccomandato	Valore massimo ammesso
Valore sul bianco	tutte le concentrazioni	trascurabile	
Recupero aflatossina M1	0,01-0,05 (micro) g/kg	60 a 120%	
	> 0,05 (micro) g/kg	70 a 110%	
Recupero aflatossina B1 B2 G1 G2	< 1,0 (micro) g/kg	50 a 120%	
	1-10 (micro) g/kg	70 a 110%	
	> 10 (micro) g/kg	80 a 110%	
Precisione RSDR	tutte le concentrazioni	Secondo l'equazione di Horwitz	2 x il valore derivato della equazione di Horwitz

La precisione RSDr può essere calcolata come pari a $0,66 \times \text{RSDR}$, quest'ultima ottenuta alla concentrazione di interesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2003

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4
Salute, foglio n. 178

note

Id.1.029